

Decreto Ministeriale 7 agosto 1974

Delega ai direttori dei circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche delle determinazioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto dell'art. 241 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni:

Visto l'art. 241 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 -- in seguito più brevemente denominato «Codice P. T.» -- che detta le prescrizioni per gli impianti di energia elettrica;

Visti gli articoli 111 e 113 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1175;

Considerata l'opportunità di delegare ai direttori dei circoli delle costruzioni T. T. le attribuzioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto del citato art. 241 del codice P. T., a termini della facoltà di cui all'ultimo comma dell'art. 241 medesimo;

Sentito il consiglio di amministrazione;

Decreta:

Articolo unico.

Al direttore del circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche competente per territorio sono delegate:

a) le determinazioni relative alla precisazione delle condizioni cui subordinare il rilascio di nulla osta alla costruzione di linee elettriche di terza classe interferenti con linee di telecomunicazioni, nei casi di urgenza, ed esercite a tensione non superiore a 100 kV, di cui al terzo comma dell'art. 241 del codice P.T.;

b) le determinazioni relative al rilascio del consenso all'esecuzione di qualsiasi lavoro sulle condutture subacquee di energia elettrica e sui relativi atterraggi, di cui al quarto comma dell'art. 241 del codice P. T.;

c) le determinazioni relative al rilascio di nulla osta in merito a progetti di costruzione, modificazione o spostamento di tubazioni metalliche sotterrate, a qualunque uso destinate, di cui al quinto comma dell'art. 241 del codice P. T.